



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/12/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. VIETRI

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **14/12/2023** ha deliberato quanto segue;

Letto il reclamo proposto dalla **Società S.C. Vietri** relativamente alla gara disputata il giorno 03/12/2023 tra la ricorrente e la società FCD Grassano, valevole per l'11° turno del Campionato di Prima Categoria Lucana, con il quale la medesima solleva un errore tecnico commesso dal D.G., nello specifico l'emissione del triplice fischio al minuto 86, venendo quindi meno alla regola 7 (articolo 1) del "Regolamento del Giuoco Calcio" che prevede la disputa di due tempi da 45 minuti;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, alla PEC: tribunalefederale@pec.figcbasilicata.it;

Visto l'art. 92 del C.G.S., rubricato "Competenza e composizione del Tribunale" il quale prevede che "Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali; b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti".

Dato atto quindi dell'incompetenza per materia, rilevabile d'ufficio, di questo organismo;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** così provvede:

- **Dichiara** irricevibile ed inammissibile il ricorso dalla **S.C. VIETRI** proposto;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla parte interessata e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 14/12/2023

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)